

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

Contratto di Comodato

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di Aprile, in Partinico presso la Casa Comunale, tra il Comune di Partinico nella persona del Segretario Generale Lucio Guarino nato a Palermo il 22.05.1969 e domiciliato per la carica in Palazzo Comunale in nome e per conto dell'Ente, codice fiscale GRNLCU69E22G273X e la FIDAPA "Federazione Internazionale Donne Arti Professioni Affari" con sede in Partinico via Napoli n° 94 cf: 97159650825 rappresentata legalmente da Ferro Rosalba nella sua qualità di legale rappresentante della medesima nata a Gemona del Friuli (UD) il 22.08.1951 e domiciliata per la carica in Partinico Via Napoli n° 94, codice fiscale n° FRRRLB51M62D962I.

Premesso che con decreto n° 32677 del 19.05.1999, dell'ANBSC veniva trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Partinico per finalità sociali ed in particolare per essere destinato a sede di incontri per associazioni di volontariato locale un fabbricato sito in via Pia n. 15 di mq 42 confiscato a [redacted] nato ad [redacted] il [redacted] e individuati nel N.C.T. del Comune di Partinico al foglio M.U. particella 4430;

che in data 09.02.1999 l'ANBSC consegnava materialmente all'Ente i beni suddetti e in data 08.07.2003 gli stessi venivano trascritti;

che la Giunta Municipale con atto n° 32 .del 20.03.2019 ha manifestato la volontà di concedere il bene a seguito delle risultanze di esperimento di procedura di evidenza pubblica, alla FIDAPA "Federazione Internazionale Donne Arti Professioni Affari";

che con determina del 28.09.2018 n 25 il bene de quo è stato concesso alla FIDAPA;

Visti:

Il regolamento comunale in materia;

il D. L gs. N. 159/2011;

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Partinico che in seguito verrà denominato "concedente" concede in comodato alla FIDAPA che in seguito verrà denominato concessionario che accetta il bene immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, identificato catastalmente come segue: bene sito in VIA Pia n. 15 di

mq 42 confiscati a [redacted] nato ad [redacted] e individuati nel N.C. U. del Comune di Partinico al foglio M. U. particella 4430 come da planimetria allegata sub lett. A.

ART. 2 - ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna a recuperare e utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività per finalità sociali e senza fine di lucro rivolte al territorio comunale.

In particolare, il concessionario si impegna a destinare il bene a "Promozione delle donne nei diversi ambiti, contestualizzando le azioni nel territorio" come da progetto allegato.

Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta.

Le attività previste nel progetto devono iniziare, pena la revoca della concessione e il recesso dal contratto, entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il termine di cui al periodo precedente resta sospeso nell'ipotesi in cui il concessionario abbia presentato al Comune apposita istanza per essere autorizzato dall'Amministrazione comunale all'esecuzione di lavori strettamente connessi alla realizzazione delle attività di cui all'atto di concessione; il termine resta sospeso per tutta la durata del procedimento previsto dalle norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica. [redacted]

ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad usare il bene concesso per i soli fini di cui all'articolo precedente, con ogni cura e da buon padre di famiglia, mantenendone inalterata la destinazione e astenendosi dal recare danni e deterioramenti al bene. In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinché non siano alterati o danneggiati i diritti in genere relativi al bene e ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario è tenuto a custodire e a conservare il bene oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il concessionario dei danni causati allo stesso e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci.

Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene e allo svolgimento in esso dell'attività prevista. A tal fine il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi, anche derivanti da atti vandalici di terzi, che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del concedente o delle persone danneggiate, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

Il concessionario si obbliga altresì a stipulare apposita polizza a garanzia dell'attività sul bene.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel bene concesso in comodato. Il concessionario si impegna a rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario si impegna a richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni normative in materia che sono per legge a suo carico.

Il concessionario si obbliga a trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività previste nella presente concessione; il concessionario si obbliga altresì a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione.

Il concessionario si obbliga altresì a trasmettere annualmente al concessionario copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata dell'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti.

Il concessionario si obbliga ad esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Partinico da porre in alto al centro, anche il numero della concessione e la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Partinico.

I loghi suddetti dovranno essere apposti anche nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività postai n essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste.

ART.4 - DURATA

La durata della presente concessione è fissata in anni dieci a decorrere dalla data sottoscrizione del presente contratto. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto dovrà redigersi tra le parti apposito verbale di consegna e consistenza dell'immobile.

E' prevista la facoltà di rinnovo, previa valutazione positiva da parte del Comune delle attività poste in essere sul bene e delle connesse ragioni di pubblico interesse.

A tal fine il concessionario deve inoltrare apposita richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune, almeno sei mesi prima della scadenza, compilata in carta semplice, firmata dal legale rappresentante del terzo concessionario, e corredata da apposito progetto volto a illustrare le finalità che si intendono perseguire con la richiesta di rinnovo che comunque devono essere coerenti con l'uso già svolto

Sull'istanza di cui al periodo precedente si pronuncia, prima della scadenza del contratto, la Giunta Municipale.

E' vietato il rinnovo tacito del presente contratto.

ART. 5- CESSIONE DEL CONTRATTO

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il concessionario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, il bene oggetto del presente comodato, e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto.

ART. 6 - RESTITUZIONE DELLA COSA

Cessato il periodo di concessione il Concedente riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi, che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.

ART. 7 – IUS EDIFICANDI E MIGLIORIE

Il concedente riconoscere al terzo concessionario la facoltà di realizzare sul bene concesso interventi infrastrutturali che si dovessero rendere necessari per l'attuazione delle attività concesse.

Gli interventi di cui al periodo precedente nonché gli interventi di manutenzione straordinaria sul bene concesso devono essere previamente autorizzati dall'Amministrazione comunale e sono soggetti al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica.

Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute per servirsi o per conservare i beni concessi o per l'esercizio dello ius edificandi di cui al presente articolo.

Tutte le nuove opere, addizioni o migliorie realizzate sui beni concessi sono acquisite in proprietà dal Comune sin dal momento della loro esecuzione ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, e senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 8 – DECADENZA REVOCA E RECESSO

In caso di utilizzo del bene per fine di lucro, di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 del presente contratto o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari dell'Ente la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione scritta.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi

elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato;

b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, la concessione;

c) qualora il concessionario ceda a terzi, il contratto o costituisca anche di fatto sui beni diritti o ipoteche a favore di terzi;

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

e) qualora il terzo contraente non sia in regola con il pagamento dei tributi locali, nonché delle tariffe e dei canoni per le concessioni rilasciate a qualsiasi titolo sui beni comunali;

f) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;

g) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso;

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata sono a totale carico del concessionario.

ART.10- RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

Letto, approvato e sottoscritto a *P. M. nico* il *15.4.2019*

Il Concedente

Il Concessionario

[Signature]
[Signature: Giuseppe Ballo]



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli n. 2), 3), 6), 7), 8)

Letto, approvato e sottoscritto a *P. M. nico* il *15.4.2019*

Il Concedente

Il Concessionario

[Signature]
[Signature: Giuseppe Ballo]

